

VERBALE DI RIUNIONE**OGGETTO: Modifiche all'Ipotesi di CCI ENEA su istituti di particolare interesse, sottoscritta il 5.11.2014.**

Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2015, presso i locali dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro, tra l'ENEA e le OO.SS., al termine del quale è stato sottoscritto il presente verbale di riunione.











LE PARTI:

- Vista l'ipotesi di CCI ENEA su istituti di particolare interesse del 5 novembre 2014 prot. ENEA/2014/63873/UCP;
- Visto il verbale n. 10/2014 del 2 dicembre 2014, con il quale il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha attestato la compatibilità dei costi della citata ipotesi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- Visti i rilievi espressi, sulla predetta ipotesi, dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e Finanze, con lettere prot. 6345 del 29 gennaio 2015 e prot. 5445 del 26 gennaio 2015;
- Considerata l'esigenza di proseguire l'iter autorizzativo previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 55 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

1. Le modalità per l'assegnazione dell'indennità di turno, previste all'art. 1, comma 1, dell'Ipotesi di CCI ENEA in oggetto, decorreranno dal 1° .1.2015. La relativa copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse del fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2015. La connessa indennità di rimborso chilometrico verrà corrisposta previo accertamento di quanto indicato nella circolare MEF n. 36 del 22.10.2010.
2. Con riferimento al trattamento di trasferta all'estero, viene eliminato l'art. 2 dell'Ipotesi di CCI ENEA in parola e continua ad applicarsi l'art. 12, comma 6, del CCNI ENEA 2006 – 2009 – *Norme di omogeneizzazione*.
3. Per quanto attiene il trattamento di sede estera (art. 3 dell'ipotesi di accordo), in attesa dell'emanazione di un'apposita norma regolamentare dell'Agenzia, viene disapplicato l'art. 13, comma 1, del CCNI ENEA 2006-2009 – *Norme di omogeneizzazione*.
4. Viene eliminato l'art. 4 dell'ipotesi di CCI ENEA: le modalità di rimborso per gli accompagnatori dei dipendenti diversamente abili verranno regolamentate con atto amministrativo dell'Agenzia.
5. La prima applicazione della riduzione dei tempi di permanenza nelle fasce stipendiali, di cui all'art. 15, comma 1, dell'ipotesi in parola, decorre dal 1° .1.2015;
6. Per quanto riguarda le risorse che confluiranno nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002 – 2005, l'ENEA comunicherà trimestralmente (a partire dal giugno p.v.) gli importi che verranno accantonati sul capitolo di spesa dedicato e le attività che parteciperanno alla costituzione dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

ENEA	Organizzazione sindacale	data della firma
	FLC-CGIL 	12.5.2015
	FIR-CISL 	12.5.2015
	UIL- RUA 	12/05/2015
	ANPRI 	12/05/2015
	USI-RDB/ 	12.5.2015

USB P.I.

(*) Allega dichiarazione a verbale

Dichiarazione a verbale

A seguito delle modifiche sostanziali apportate all'ipotesi di CCI ENEA su Istituti di particolare interesse del 5/11/2014, sulla base dei rilievi delle FP, si ritiene che tale accordo abbia cambiato la sua natura iniziale facendo cadere le riserve che rendono incompatibile la firma della delegazione USI-KAB Ricerca / USB P.I.

12/5/2015

Alfredo Bertocci
(USB P.I.)
(Coord. Naz. Ricerca)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 Ufficio Relazioni Sindacali
 Servizio Contrattazione Collettiva

ENEA	
UCP	5098
30 GEN. 2015	
ORIG.	COMH
COMP.	UVER SOAH
COMP.	
COMP.	UCP SOAH
COMP.	REP
C.C.	
ATTI	

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DFP 0006345 P-4.17.1.14
 del 29/01/2015



All'ENEA
 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
 l'energia e lo sviluppo economico
 sostenibile
 Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di
 Revel, 76
 00196 ROMA

p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento della Ragioneria Generale
 dello Stato /IGOP
 Via XX Settembre, 97
 00187 ROMA

Oggetto: ENEA – Ipotesi di accordo integrativo su istituti di particolare interesse, sottoscritta in data 5 novembre 2014.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 per l'accertamento congiunto- effettuato da questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP - sulla compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

In via preliminare, si rileva che l'ipotesi di contratto interviene - al Capo I - a modificare e/o integrare il CCNI ENEA 2006-2009 - norme di omogeneizzazione - adottato ai fini dell'inserimento di codesto Ente nel comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'articolo 26 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007. Al riguardo, si sottolinea che la contrattazione integrativa è legittimata dalla citata disposizione ad intervenire sulla normativa prevista dalla contrattazione nazionale ai soli fini di una progressiva omogeneizzazione della stessa e completa applicazione della contrattazione nazionale degli Enti di ricerca.

Ciò premesso, con specifico riferimento al Capo I, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1: non si ritiene possibile introdurre una nuova regolamentazione del lavoro in turno con decorrenza retroattiva (a partire dal 01/01/2012). Inoltre, con riferimento all'articolo 47 del CCNL EPR 1994-1997, biennio economico 1994-1995, si fa presente che la disciplina dell'indennità chilometrica ivi prevista è stata disapplicata per il personale contrattualizzato dall'articolo 6, comma 12, penultimo ed ultimo periodo, del d.l. n. 78/2010.

Articoli 2, 3 e 4: le disposizioni non risultano finalizzate all'omogeneizzazione della contrattazione nazionale di comparto e, pertanto, non possono essere oggetto di contrattazione integrativa. Per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

quanto attiene il rimborso della quota dell'accompagnatore dei dipendenti diversamente abili, detta misura può essere assunta dall'Ente nell'ambito della proprie autonome determinazioni e con risorse a carico del bilancio.

In relazione al Capo II dell'ipotesi di contratto, l'articolo 19 del CCNL Enti di Ricerca quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, prevede la possibilità per l'Ente di deliberare la costituzione di un fondo di incentivazione con i proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con fonti diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, la cui destinazione deve tener conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. Detto fondo è quindi finalizzato a remunerare la produttività del personale coinvolto nei progetti finanziati e le relative risorse non possono integrare il fondo per il trattamento accessorio del personale e/o essere destinata a scopi assistenziali e occupazionali.

Tutto ciò premesso e considerato quanto previsto nell'allegata nota del Ministero dell'economia e finanze si ritiene che l'ipotesi di contratto in esame non possa avere corso ed i relativi termini sono sospesi.

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ID: 302541

ID: 302541

MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015 - U

MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015

Prot. n. 51/URS PA
29 GEN. 2015

*Ministero**dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordnamenti del Personale
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
UFFICIO XI

Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr. 4870

Risposta a nota n.

Allegati

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
00186 ROMA

Oggetto: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -
ENEA - Istituti di particolare interesse.

Con nota n. 1123 dell' 8 gennaio 2015, pervenuta a questo ufficio in data 22 gennaio 2015, codesta Presidenza ha trasmesso l'ipotesi di accordo - sottoscritta il 5 novembre 2014 dall'Agenzia ENEA e dalle OO.SS. - relativa alla definizione di alcuni istituti di particolare interesse, a parziale modifica anche del CCNI vigente presso detta amministrazione.

L'ipotesi di accordo in oggetto è corredata, come da prescrizione normativa, dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla positiva certificazione del Collegio dei Revisori dei conti, resa con verbale n. 10 del 2 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare l'Ente evidenzia che l'ipotesi di accordo del 5 novembre 2014, sottoposta alla verifica congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 bis, recepisce le indicazioni ed i rilievi esplicitati dal Collegio dei Revisori sulla precedente ipotesi di accordo del 28 marzo 2014.

Ciò detto, nel merito della predetta ipotesi, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue:

Capo I articolo 1 - Trattamento dell'Indennità di Turno: L'Ente ha inteso disciplinare, a partire dal 1° gennaio 2012, le modalità per l'assegnazione della predetta indennità, sostituendo quanto previsto dal CCNI dell'ENEA 2006 - 2009, articoli 6 e 14, con le disposizioni di cui

MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015 - U

MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015

all'articolo 47 del CCNL degli enti pubblici di ricerca 1994 - 1997, I biennio economico. Ai sensi del comma 2 il finanziamento delle indennità è assicurato nell'ambito delle disponibilità del Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei Livelli da IV ad VIII e delle risorse destinate al personale con profilo di ricercatore e tecnologo. Considerato che l'ipotesi di accordo contiene un mero richiamo alla disciplina di cui al CCNL - EPR 1994 - 1997, non ci sono osservazioni da formulare, ferma restando la necessità di verificare la compatibilità finanziaria, nell'ambito della procedura di controllo relativa agli accordi integrativi, anni 2012 e seguenti, non ancora pervenuti all'attenzione di questo Dipartimento, per l'utilizzazione per tale specifica finalità delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL del 7 ottobre 1996.

Capo I - articolo 2 - Trattamento di trasferta all'estero: per la definizione del trattamento spettante per trasferta all'estero, l'ipotesi di accordo provvede alla sostituzione dell'art. 12, comma 6, del CCNI - ENEA 2006 -2009, con un esplicito riferimento all'applicazione del Decreto del Ministero per gli Affari Esteri del 23 marzo 2011. Non si hanno osservazioni da formulare.

Capo I - articolo 3 - Trattamento di sede estera: si prevede la possibile deroga, nel limite di un ulteriore biennio, alla durata massima di permanenza all'estero, fissata in 8 anni dall'art. 13 del CCNI ENEA 2006 - 2009. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Capo II - Criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL - EPR 2002 - 2005: il capo II disciplina i criteri generali per la destinazione e l'utilizzazione delle somme di cui all'art. 19 del CCNL 2002 - 2005, che confluiscono tra le risorse variabili nel fondo per le politiche del personale dei livelli da IV ad VIII o che sono destinate al personale con qualifica di ricercatore o tecnologo. L'art. 19, citato, prevede infatti che "I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti". La definizione di detti criteri è rimessa alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 7 aprile 2006, lettera r) introdotta dall'art. 20, comma 1, del CCNL del 13 maggio 2009.

In merito si evidenzia comunque che la quantificazione delle risorse derivanti dall'attività in "conto terzi", da portare ad incremento del fondo per le politiche di incentivazione del personale, potrà essere verificata solo a consuntivo, previa specifica attestazione dell'ente e riscontro del

MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015 - U

MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015

Collegio dei Revisori dei Conti. Resta inteso, inoltre, che la verifica in merito alla compatibilità finanziaria delle risorse destinate a tale finalità, con particolare riferimento a quanto previsto, fino al 31 dicembre 2014, dall'art. 9, comma 2 - bis, del Decreto Legge n. 78/2010 potrà essere compiuta solo nell'ambito della procedura di controllo congiunto, di cui all'art. 40 - bis del D.Lgs 165/2001, riferita agli accordi integrativi per l'utilizzo di fondi per le politiche del personale degli anni 2011 e seguenti, non ancora pervenuti all'attenzione di questo Dipartimento.

Capo III - Criteri per l'attuazione dell'art. 8 del CCNL - EPR 2002 - 2005, II biennio - riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo: con le disposizioni di cui al Capo III dell'ipotesi di accordo in oggetto, l'Enea disciplina i criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL - EPR 2002 - 2005, II biennio, in ordine alla riduzione dei tempi di permanenza previsti per il passaggio di fascia stipendiale all'interno dei livelli I - III dei profili di ricercatore e di tecnologo. Detto articolo prevede, infatti, che "annualmente gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l'attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa".

Per tale finalità, ai sensi del successivo art. 9, comma 3 lettera a) del medesimo CCNL, gli enti destinano, a decorrere dal 31 dicembre 2005, ed a valere sulle risorse dell'anno 2006, un importo pari allo 0,2% del monte salari riferito all'anno 2003 relativo al personale del personale dei livelli I - III.

L'art. 9 dell'ipotesi di accordo e la relazione tecnico - finanziaria, allegata, quantifica in € 102.791 le risorse, poste a carico del bilancio dell'ente, destinabili alla predetta finalità; i successivi articoli 10 ed 11 dell'ipotesi di accordo prevedono, quindi, che la riduzione del tempo di permanenza nella fascia stipendiale potrà avere decorrenza, in prima applicazione, dal 1° gennaio 2013 e che, a regime, la decorrenza è determinata nel 1° gennaio dell'anno solare di riferimento di ciascun bando di selezione, nell'ambito delle risorse disponibili.

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 16 del CCNL del 13 maggio 2009, Quadriennio normativo e I biennio 2006 - 2007, prevede che gli Enti che non hanno dato attuazione all'art. 8 del CCNL 7 aprile 2006 (secondo biennio) attivano le procedure di riduzione dei tempi di permanenza ai fini del passaggio alla fascia successiva *fino a concorrenza delle risorse appositamente destinate a tale finalità dall'art. 9, comma 3, lettera a)* del medesimo CCNL con le decorrenze ivi indicate,

MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015 - U
MEF - RGS - Prot. 5445 del 26/01/2015

salvo che le stesse, in forza della predetta disposizione, siano già state utilizzate per incrementare le indennità di cui all'art. 8 (Risorse ulteriori per la valorizzazione professionale) del CCNL 21 febbraio 2002.


Appare quindi necessario verificare la disponibilità delle predette risorse specificamente finanziate dal CCNL e chiarire le modalità tecniche finalizzate al controllo del non superamento di tale stanziamento ai fini del rispetto del citato articolo 16 del 13 maggio 2009.

In merito alle previsioni di cui al Capo III si precisa, comunque, quanto segue:

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, le anticipazioni del passaggio ad una successiva fascia stipendiale all'interno del profilo, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, come peraltro argomentato dall'ente nella relazione tecnica all'ipotesi di accordo;
- Si ricorda inoltre, sulla scorta dei pareri già forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da questo Dipartimento, l'impossibilità di retrodatare la decorrenza delle predette anticipazioni, anteriormente al primo gennaio dell'anno in cui risulta approvata la graduatoria delle stesse (fase conclusiva dell'articolato processo di selezione dei dipendenti che possono essere ammessi al predetto beneficio).

Premesso quanto sopra, per quanto di competenza, e ferme restando le ulteriori valutazioni che vorrà formulare codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che l'ipotesi di accordo di cui in oggetto possa avere ulteriore corso. Limitatamente alle previsioni di cui al Capo III dell'ipotesi di accordo in oggetto, si resta in attesa dei chiarimenti richiesti.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ENEA SU ISTITUTI DI
PARTICOLARE INTERESSE**

Il giorno 5 novembre 2014, presso la Sede legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ENEA:

Prof. Federico Testa
Commissario

Federico Testa

Avv. Fabio Vecchi
Delegato dal Commissario nella sua qualità di Direttore Generale

Fabio Vecchi

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

FLC-CGIL

Luigi Ballarín

FIR-CISL

Roberto 12.5.15

UIL-RUA

Luigi

ANPRI

Giuseppe

USI - RDB RICERCA

USB P.I.

Alfredo Barbacid (12.5.2015)

Al termine della riunione, le Parti, presa visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (di seguito CCNL EPR) per il quadriennio normativo 2006-2009, hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, che modifica e sostituisce l'Ipotesi di CCI già sottoscritta in data 28 marzo 2014.

ENEA/2014/63873/UCP

AB
CS
gr

T
man
A
P

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ENEA SU ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE

CAPO I INDENNITA'

Art. 1

Trattamento indennità di turno

1. A partire dal 1/1/2012, le modalità per l'assegnazione dell'indennità di turno, previste dagli artt. 6 e 14, ultimo alinea, del CCNI ENEA 2006-2009 vengono sostituite da quelle previste dall'art. 47 del CCNL EPR 1994-1997, I biennio economico 1994-1995.
2. Il finanziamento di dette indennità continua ad essere assicurato dal Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo.

Art. 2

Trattamento di trasferta all'estero

1. L'art. 12, comma 6, del CCNI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione, è così sostituito:
"Per le trasferte all'estero si applica quanto disposto dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011. Nell'ambito delle stesse trasferte, per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni e da/verso aeroporti/stazioni/porti, è stabilito un rimborso delle spese di trasporto pubblico e taxi, quest'ultimo nel limite giornaliero di € 25,00."

Art. 3


Trattamento di sede estera

1. Il limite complessivo di otto anni di permanenza all'estero, di cui all'art. 13 del CCNI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione, può essere derogato, al massimo, per un ulteriore biennio.
2. La materia in questione sarà oggetto di verifica da parte dell'Agenzia con le OO.SS. entro il 31.12.2015.

Art. 4

Rimborso quota dell'accompagnatore dei dipendenti diversamente abili

1. All'art. 12 del CCNI ENEA 2006-2009 - Norme di omogeneizzazione, dopo il comma 6, è aggiunto:
"7. Ai dipendenti ai quali è stata riconosciuta l'invalidità con obbligo di accompagnatore, è consentito il rimborso, con le medesime regole e limiti previsti per i dipendenti ENEA, delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute anche dall'accompagnatore. Tali spese graveranno sui capitoli di bilancio a tale scopo destinati o sui finanziamenti/contratti per ricerca che consentono tali spese".



CAPO II

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002-2005

Art. 5

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Capo disciplina i criteri e le modalità di attribuzione, al personale non dirigente ENEA, delle risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005.
2. Le prestazioni, di cui al comma 1, devono intendersi riferite ad attività ed erogazione di servizi altamente qualificati e sono svolte dalle strutture dell'ENEA a ciò espressamente autorizzate.

Art. 6

Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I° biennio economico, è destinato a incrementare, nelle loro parti variabili, il Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo:
 - 1.1. per il 20 per cento, riservato al personale direttamente coinvolto nell'esecuzione del contratto/progetto. La ripartizione tra gli aventi diritto avverrà coerentemente con le percentuali di partecipazione, proposte dal Responsabile di contratto/progetto e utilizzate per la rendicontazione dell'attività;
 - 1.2. per il 15 per cento, riservato al personale:
 - 1.2.1. della struttura presso la quale il contratto è stato eseguito, secondo criteri di ripartizione che tengano conto della prestazione lavorativa, individuati dal Responsabile della struttura medesima e per un ammontare complessivo non superiore al 75 % della presente somma;
 - 1.2.2. amministrativo per le attività generali di supporto, secondo criteri di ripartizione che tengano conto della prestazione lavorativa, individuati dai Responsabili delle strutture interessate. L'ammontare complessivo sarà pari all'importo residuo risultante dall'applicazione del precedente punto 1.2.1.

Annualmente, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo, determinato il risultato economico, verrà fornita la prescritta informativa alle OO.SS. e pubblicato, sul sito istituzionale dell'Agenzia, l'elenco delle attività che hanno concorso alla determinazione del fondo, i relativi ricavi ed il personale che ha contribuito ai predetti ricavi con la relativa percentuale di impegno lavorativo;

EB
Glu
Lu
MMP
CMA
fgr

- 1.3. per la percentuale restante a incrementare, nella sua parte variabile, il fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo. La ripartizione delle predette risorse sarà riparametrata rispetto alla numerosità dei profili dei dipendenti coinvolti nella prestazione di attività e servizi a favore di terzi. Tali risorse, qualora significative, potranno essere destinate, previo accordo con le OO.SS., anche ad attività assistenziali ed occupazionali.
- 1.4. Dette quote sono comprensive degli oneri previdenziali e dell'IRAP, a carico ENEA.
2. In ogni caso, il personale di cui ai punti 1.1 e 1.2 può essere ricompensato per lo svolgimento delle prestazioni, di cui al presente accordo, fino ad una somma annua totale non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, comprensivo delle fasce stipendiali di anzianità e delle progressioni economiche di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL EPR 1998-2001, l b.e., in godimento al momento della definizione delle somme di cui al presente articolo. Le somme che eccedono tale percentuale rientrano nella disponibilità del Fondo di cui al punto 1.3.
3. La quota costituisce trattamento accessorio alla retribuzione ed è cumulabile con ogni altro elemento retributivo spettante ai sensi della disciplina contrattuale vigente.
4. Nessun compenso potrà essere erogato prima della riscossione del saldo del corrispettivo.
5. Le modalità di avvenuta erogazione, costituiranno oggetto di informazione successiva alle OO. SS., così come previsto dall'art. 31, comma 4, del CCNL 2002-2005 EPR, l b.e., come modificato dall'art. 20, comma 2, CCNL EPR 2006-2009, l b.e.

Art. 7

Verifiche annuali

1. Le Parti si riservano di verificare l'attuazione del presente istituto contrattuale e di proporre eventuali modifiche entro il 31.12.2015.

CAPO III

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL EPR 2002-2005, II B. E. 2004-2005 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI FASCIA ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO

Art. 8

Oggetto e campo di applicazione

1. I criteri per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del CCNL EPR 2002-2005, II biennio economico 2004-2005, si applicano al personale ENEA inquadrato nel profilo professionale di Ricercatore o Tecnologo, compresi i ruoli a esaurimento, nei livelli dall'I al III e in servizio alla data di emanazione dei diversi bandi selettivi.

EB
Gh
L
M
F

Art. 9

Risorse per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza nelle fasce stipendiali

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) del CCNL EPR 2002-2005, Il b.e., le risorse utilizzabili per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza in fascia stipendiale sono individuate nello 0,20% del monte salari 2003 relativo a ricercatori e tecnologi, pari ad euro 102.791,00= annui.
2. Le risorse per la riduzione dei tempi di permanenza in fascia stipendiale sono riparametrate in ragione del numero e del relativo costo del personale avente titolo, suddiviso per profilo professionale.
3. In prima applicazione è già stata prevista, nel bilancio ENEA 2013, la copertura necessaria per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza in fascia stipendiale relative all'anno 2013. Annualmente sarà assicurata analoga copertura finanziaria per la stessa destinazione.

Art. 10

Personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, secondo periodo del CCNL EPR II biennio economico 2004-2005, annualmente, la quota di personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia è individuata in misura non superiore al 10% della popolazione.
2. La riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale è riconosciuta al personale interessato per una sola volta nel medesimo livello di inquadramento.
3. La riduzione di cui al comma 2 non potrà essere superiore al 50 % del tempo di permanenza previsto per ciascuna fascia e, in prima applicazione, avere una decorrenza anteriore all'1/1/2013. La riduzione sarà considerata in base alla situazione giuridica risultante alla data delle decorrenze annuali previste nei rispettivi bandi selettivi.

Art. 11


Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Potranno partecipare alla selezione i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che, al 1° gennaio dell'anno solare di riferimento del bando, ovvero in prima applicazione al 1° gennaio 2013, abbiano maturato una percentuale non inferiore al 50 % del tempo di permanenza della fascia di appartenenza, vista la tabella E del CCNL EPR 2006-2009, II biennio economico 2008-2009.

Art. 12

Titoli professionali, lavori valutabili

1. La graduazione, su base cento, del punteggio attribuibile ai partecipanti, è effettuata come di seguito:
 - a) Valorizzazione della professionalità acquisita per l'attività svolta presso ENEA ovvero negli enti di provenienza in caso di mobilità, anche con contratto a tempo determinato, fino al 20%;
 - b) responsabilità e incarichi, con attestazione dell'attività svolta in relazione all'incarico ricoperto, premi e riconoscimenti scientifici, produzione scientifica e brevetti, fino al 40%; gli incarichi soggetti all'indennità, di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 171/1991, non costituiscono titolo utile per la presente procedura selettiva.

EB


- c) Relazione del candidato, in autocertificazione e soggetta all'accertamento positivo da parte del Dirigente e/o Responsabile di I livello organizzativo, della regolarità dell'attività svolta nell'arco temporale di riferimento, fino al 40%. In prima applicazione la data di decorrenza della fascia stipendiale in godimento è il 31/12/2010.

Art. 13

Commissioni per le procedure selettive

1. Per le procedure di selezione relative alla riduzione dei tempi per il passaggio di fascia stipendiale è costituita una Commissione per il personale appartenente al profilo di Ricercatore ed una per quello appartenente al profilo di Tecnologo.
2. Ogni Commissione, formata da cinque componenti, predispone una graduatoria per ciascun livello retributivo.
3. Le Commissioni esaminatrici effettueranno la valutazione dei titoli, previsti dal precedente art. 12, sulla base dei seguenti criteri di massima e ferma restando la possibilità di individuarne ulteriori:
 - a) continuità temporale e rilevanza dell'attività svolta nonché suo grado di aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici e/o professionali correlati all'attività stessa;
 - b) grado di rilevanza degli eventuali incarichi attribuiti e delle eventuali responsabilità assunte;
 - c) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici e loro grado di rilevanza e/o diffusione.

Art. 14

Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie predisposte dalle Commissioni di cui al precedente art. 13 sono utilizzate, ai fini dell'attribuzione delle anticipazioni di fascia, impiegando le risorse disponibili in relazione al costo effettivo di ciascuna anticipazione attribuita, fino a concorrenza delle risorse effettivamente disponibili nell'anno e previste in Bilancio.
2. L'attribuzione della riduzione del tempo di permanenza nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi in posizione utile nella graduatoria, risulti in servizio e rivesta il medesimo livello e profilo al momento dell'approvazione della graduatoria medesima.
3. In caso di attribuzione di un livello superiore, con decorrenza giuridica antecedente a quella di riconoscimento della riduzione del tempo di permanenza nella fascia, ENEA provvederà, fermo restando il limite del budget assegnato, ad attribuire detta riduzione al primo degli idonei nella rispettiva graduatoria.

Art. 15

Decorrenza ed effetti giuridici - economici

1. La decorrenza del beneficio è attribuita al 1° gennaio dell'anno solare del bando di riferimento. In prima applicazione tale decorrenza sarà il 1° gennaio 2013.
2. Gli esiti delle anticipazioni di fascia avranno effetti, esclusivamente, giuridici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella



Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

Art. 16

Utilizzo risorse

1. In sede di predisposizione dei relativi bandi, previa informazione alle OO. SS., saranno definiti i criteri applicativi e le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, di cui all'art. 9, al fine di definire le posizioni interessate al passaggio di fascia.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 17

Decorrenza

1. Il presente CCNI entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e dell'art. 40-bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 18

Tempi di applicazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo sarà attribuito l'istituto dell'anticipazione di fascia, di cui all'art. 8 del CCNL EPR 2002-2005, II biennio economico 2004-2005, con decorrenza giuridica 1.1.2013 e 1.1.2014.

Art. 19

Verifiche

2. In considerazione della prima applicazione dei singoli istituti del presente CCNI, le Parti si riservano di verificarne annualmente l'attuazione e proporre eventuali modifiche.


7
EB
Gh. Lus
Mun
FG

DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento al trattamento di sede estera dell'art. 3 dell'ipotesi di Accordo del CCI ENEA su "Istituti di particolare interesse", firmato il 5 novembre u.s., le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono che tutti gli incarichi di tale natura, come anche gli incarichi di responsabilità, debbano essere assegnati sulla base di procedure selettive. Si rammenta, inoltre, nello specifico, che per tali incarichi l'articolato contrattuale sopracitato prevede criteri di rotazione.

Roma, 7 novembre 2014


FLC CGIL



ANPRI CIDA



UILRUA



ENEA	
UCP	6674
10 NOV. 2014	
ORIG.	
COMP.	UCP STAU
COMP.	
COMP.	
COMP.	
C.C.	
ATTI	